



## **COMUNICATO UFFICIALE N.17**

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Dott. Marco Rossini, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato

### **LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 MASCHILE DEL 1 /2-3-2014**

**e adottato i seguenti provvedimenti:**

#### **A) A CARICO TESSERATI**

##### **SOSPESI**

FRANCESCONI CRISTIANO (WTS VOLLEY MASSA) sospensione da ogni attività federale per g.15, fino tutto il 21 marzo 2014, per proteste nel 4°set e per comportamento sleale ed offensivo nei confronti della coppia arbitrale a fine gara.

##### **AMMONITI**

BONSIGNORE WALTER (KERAKOLL MISTERBIANCO CT)

DE FABRITIIS GIACOMO (M.ROMA VOLLEY)

PROVVEDI RICCARDO (MONINI SPOLETO PG) proteste nel 4°set.

BUSATO ALESSIO (TEMPINI AZZANO BRESCIA)

GAGGINI CLAUDIO (VOLLEY MILANO)

COSCIONE MATTIA (VOLLEY MILANO) per omesso saluto di rito a fine gara, (2 penalità).

PIERINI MASSIMO (FENICE CESENA R.I. FC)

#### **B) A CARICO SODALIZI**

GHERARDI CARTOEDIT PG – Richiamo per assenza del 1°allenatore in panchina.

MEIC SERVICES GELA CL – Multa di € 40,00 per servizio asciugatura non regolamentare, recidiva.

RO.GA VOLLEY AGIRA EN – Multa di € 40,00 per servizio asciugatura non regolamentare, recidiva.

AQUILA ACIREALE CT – Multa di € 40,00 per assenza del servizio asciugatura, recidiva.

VOLLEY '79 CIVITANOVA MC – Richiamo per inidoneità del seggiolone arbitrale (non regolabile in altezza).

SOL LUCERNARI MONTEC.VI – Multa di € 65,00 per assenza del medico di servizio, recidiva.

VOLLEY MILANO – Multa di € 50,00 per assenza del servizio asciugatura e per inadeguatezza dello spogliatoio arbitrale privo di chiave, recidiva.

WTS VOLLEY MASSA – Multa di € 80,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

LUNICA S.GIULIANO MI – Multa di € 65,00 per assenza del medico di servizio, recidiva.

EVVAI. COM V. TRICASE LE – Multa di € 360,00 per aver i propri sostenitori ripetutamente offeso la coppia arbitrale per tutto l'incontro, nonché, per aver, alcuni di loro, invaso il terreno di gioco a fine gara, dopo aver scavalcato le transenne per dirigersi con fare minaccioso verso gli atleti del sodalizio ospite, nonché, infine, richiamo per assenza del medico di servizio.

## **C) RECLAMI - OMOLOGHE**

### **GARA STELLA AZZURRA SESTU CA – EDILHOUSE2000 HYDRA LT del 1/03/2014**

Esaminati gli atti ufficiali di gara; letto il reclamo proposto ritualmente dalla Soc.Hydra Volley Latina, nonché la memoria della Soc.Stella Azzurra Sestu e relativa documentazione quale controinteressata.

#### **FATTO**

La società Hydra Latina ha proposto reclamo lamentando la violazione della normativa di Primo Soccorso 2013/2014, che impone la presenza in campo di un defibrillatore ad inizio gara e persona abilitata al suo utilizzo.

Tale doglianza ha trovato riscontro nel rapporto arbitrale che ne ha rilevato la presenza con quattro minuti di ritardo rispetto al limite temporale massimo consentito di trenta minuti. Nonostante la palese inosservanza del termine, la gara veniva disputata regolarmente e conclusa con il punteggio di 3-2 per la società reclamante, la quale dava comunque corso al preannuncio di reclamo.

#### **DIRITTO**

Non vi è dubbio che la presenza del defibrillatore in campo e del suo addetto sia avvenuta con quattro minuti di ritardo (ore 16:04) rispetto al limite massimo di tolleranza (trenta minuti), stabilito dalla normativa e quindi il reclamo troverebbe legittimo fondamento.

Pur tuttavia questo Giudice non può esimersi dall'osservare che l'obbligo del defibrillatore e del relativo addetto, possa essere adempiuto anche mediante l'utilizzo di mezzi di soccorso, i quali come è noto, svolgono un servizio pubblico e quindi possono accusare imprevisti ritardi. Il ritardato inizio della gara, peraltro minimo e ampiamente giustificato dalla Croce Bianca nonché il regolare svolgimento della stessa impongono a questo Giudice di non limitarsi ad una riduttiva interpretazione della norma, dovendo avere altresì riguardo alla sua "ratio" quale elemento fondante e principale della stessa.

Tale riflessione permette quindi all'Organo Giudicante, di derubricare l'illecito disciplinare, sostituendo la pena edittale (perdita della gara con il peggior punteggio), con una adeguata sanzione pecuniaria. Per quanto sopra esposto, il G.U.F.

#### **DELIBERA**

- di respingere il reclamo incamerando la relativa tassa;
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo;
- di infliggere alla società Stella Azzurra Sestu la multa di € 500,00.

**Affisso in Roma il 6 marzo 2014**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to Avv. Massimo Pettinelli**